

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 485 del - 5 DIC, 2014

**OGGETTO:** Ricorso ex artt. 204 bis C.d.S. e 22 e 23 L. 689/81, notificato il 22.10.2014. CATALANOTTO ROSA c/Comune di Castelvetrano. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo. Udiienza 9.12.2014.

Nell'anno duemilaquattro ~~quattro~~ cinque il giorno cinqui del mese di Dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	X	
CALCARA Paolo	- Assessore		X
LOMBARDO Francesco	- Assessore		X
CASTELLANO Maria Rosa	-- Assessore	X	
CAMPAGNA Marco Salvatore	-- Assessore	X	
RIZZO Giuseppe	-- Assessore	X	
CENTONZE Antonino	-- Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**VISTO** il ricorso ex artt. 204 bis C.d.S e 22 e 23 L. 689/81, notificato il 22.10.2014 al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Felice Junior Errante, ad istanza della sig.ra CATALANOTTO ROSA, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Scandaliato, avverso il verbale di accertamento di violazione n. 99286/S, elevato in data 9.07.2014, notificato il successivo 25.07.2014, con il quale la Polizia Municipale di Castelvetro ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di €. 41,00, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 141, comma 2/e, del Codice della Strada, oltre ad €. 8,50 per spese;

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

**VISTA** la nota prot. n. 1936/Leg. del 3.12.2014 a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo;

**CHE**, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel procedimento di cui sopra;

**VISTO** il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

**RILEVATO** che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) - **COSTITUIRSI**, nel giudizio civile pendente innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetro, ad istanza della sig.ra CATALANOTTO ROSA, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Scandaliato.
- 2) - **NOMINARE** a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge.
- 3) - **DARE ATTO** che si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



**Città di Castelvetro**  
**Ufficio Legale e Contenzioso**

Via Emilia (ingresso uffici giudiziari) Telefax 0924-44154

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Simone Marcello Caradonna

e.mail: [mcaradonna@comune.castelvetro.tp.it](mailto:mcaradonna@comune.castelvetro.tp.it)

**OGGETTO:** Opposizione a sanzione amministrativa. Catalanotto Rosa/Comune di Castelvetro – **RELAZIONE.**

**Sig. Sindaco**

**Sede**

^^^^^^

Con ricorso al Giudice di Pace di Castelvetro la Sig.ra Catalanotto Rosa, quale proprietaria e conducente del veicolo Volkswagen Golf targato DF580CZ, ha impugnato il verbale di contravvenzione n. 99286 del 09/07/2014 elevato dalla Polizia Municipale per la violazione dell'art. 141 commi 2 e 11 del Codice della Strada, di seguito allo sviluppo del sinistro stradale verificatosi in pari data, perché *"non era in grado di svolgere la manovra di sicurezza in presenza di un ostacolo prevedibile"*.

Eccepisce l'opponente, a sostegno del ricorso, di non avere commesso l'infrazione contestata e che la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti accertatori, intervenuti dopo l'incidente, scaturisce da mere valutazioni presuntive.

Dalla documentazione degli atti in possesso dell'Ufficio e, in particolare, dalla tipologia dei danni riportati dai mezzi incidentati, si ritiene che la ricorrente proveniente dalla via San Martino, giunta


all'intersezione con la via Milazzo, in presenza di un ostacolo prevedibile, non era in grado di svolgere la manovra di sicurezza.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno costituirsi nel presente procedimento per tutelare le ragioni dell'Ente.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti

Avv. Daniela Grimaudo



Avv. Nicolò Scandaliato  
Via Sardegna, 13 - 91022 Castelvetro  
Tel. / Fax 0924/907677 - 329.8843913  
Part. IVA 0196569 081 9  
C.F. SCN NCL 69P02 C286V

COPIA <sup>I</sup>

ECC. MO GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Ricorso ex artt. 204 bis C.d.S. e 22 e 23 L. 689/81

CATALANOTTO ROSA, nata a Castelvetro l'01.06.1967 (c.f. CTRLRSO67H41C286O), ivi residente, elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, in Castelvetro, via Sardegna n. 13, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Scandaliato (c.f. SCNNCL69P02C286V, pec: avvnicolascandaliato@pec.buffetti.it, che la rappresenta e difende in forza di mandato apposto in calce al presente atto

#### RICORRE AVVERSO

➤ il verbale di accertamento di violazione n. 99286/S, elevato in data 09.07.2014, notificato il successivo 25.07.2014, con il quale la Polizia Municipale di Castelvetro, annullando il precedente verbale n. 99119/S, dell'importo di €. 162,00, ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di €. 41,00, a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 141, comma 2/e, del Codice della Strada, oltre ad €. 8,50 per spese.

per i seguenti motivi

#### IN FATTO

L'odierna ricorrente è proprietaria del veicolo Volkswagen Golf, targato DF 580 CZ.

In data 09.07.2014, gli Agenti del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castelvetro hanno elevato, in danno alla ricorrente, processo verbale n. 99119/S, dell'importo di €. 162,00, con il quale è stata contestata alla stessa la violazione

II

dell'art. 145/1 del nuovo Codice della Strada, perché - si legge testualmente in verbale - " il conducente del veicolo approssimandosi all'intersezione della via S. Martino con la via Milazzo, non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti" .

□ Successivamente, con processo verbale n. 99286/S, notificato il successivo 25.7.2014, il predetto Comando, avvedutosi dell'errore commesso dagli agenti verbalizzanti, peraltro non presenti sui luoghi al tempo della pretesa infrazione, ha annullato il precedente verbale n. 99119/S, dell'importo di €. 162,00, contestando alla ricorrente la violazione dell'art. 141/2e, per non avere la stessa asseritamente compiuto in condizioni di sicurezza la manovre richieste dalla circolazione".

IN DIRITTO

Si eccepisce l'invalidità del provvedimento oggi impugnato poiché manifestamente illegittimo, non avendo la ricorrente commesso alcuna infrazione al Codice della Strada.

Al mero fine di consentire al Giudicante di meglio comprendere le ragioni poste a sostegno del predetto gravame, si appaia opportuno narrare, seppur concisamente, la dinamica degli accadimenti.

In data 9.7.2014, la signora Catalanotto, a bordo della propria autovettura Volkswagen Golf, targato DF 580 CZ, stava percorrendo la via San Martino, in direzione via Milazzo, quando, giunta all'intersezione con la predetta via, dopo aver arrestato la corsa della vettura al fine di dare la precedenza ai

veicoli in marcia nella predetta via Milazzo, è stata urtata, nella parte posteriore destra, dal veicolo Opel, tg. CL653GL, il quale, parchato nello stallo riservato alla sosta degli autobus e, per di più, in corrispondenza della predetta intersezione tra la via S. Martino e la via Milazzo, è scivolato leggermente all'indietro mentre la ricorrente stava completando la manovra di svolta a destra, in direzione via Mannone.

Alla dinamica degli accadimenti ha assistito il signor Bucceri Salvatore, nato a Licata il 23.12.1963, residente in Castelvetro, via T. Lucentini n. 82, il quale ha rilasciato precipua dichiarazione testimoniale, che oggi si versa in atti.

Così, invece, non è stato per gli agenti del Comando dei Vigili Urbani di Castelvetro, intervenuti sui luoghi, i quali, sebbene non presenti al momento del sinistro, hanno ritenuto di elevare, in danno alla ricorrente, processo verbale n. 99119/S, dell'importo di € 162,00, contestando alla stessa la violazione dell'art. 145/1 del nuovo Codice della Strada, per non avere usato la massima prudenza approssimandosi ad una intersezione, poi annullato in autotutela con successivo verbale n. 99286/S, notificato il successivo 25.7.2014, oggi impugnato, ritenendo, al contrario, violata altra disposizione codicistica, e, precisamente, l'art. 141/2e, per non avere la stessa asseritamente compiuto in condizioni di sicurezza la manovre richieste dalla circolazione.

IV

Ciò a riprova del fatto che, non avendo assistito alla dinamica degli accadimenti, non erano in grado di stabilire l'eventuale commissione di infrazioni al codice della strada, e, in caso positivo, di individuare con esattezza la norma asseritamente vulnerata!!!

Come notorio, la pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico, e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso (cfr. Giud. Pace Reggio Emilia, 01/03/2006, Sez. II, sent. n. 15108 del 22-06-2010).

Ed invero, secondo il disposto normativo di cui all'art. 2700 cc. *"L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato [...] e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza [...]"*. Quindi, in base alla citata disposizione, perché l'atto pubblico possa godere di fede privilegiata, fino a querela di falso,





il pubblico ufficiale deve attestare espressamente che i "fatti" accertati sono avvenuti in sua presenza. In assenza dell'anzidetta attestazione, richiesta espressamente dalla legge, l'atto pubblico non fa piena prova e spetta all'Amministrazione opposta l'onere di provare i fatti "accertati" a sostegno del processo verbale.

Nella vicenda che ci occupa, al verbale impugnato non può, in alcun modo, essere riconosciuta fede probatoria privilegiata, in quanto i pubblici ufficiali non hanno attestato che i fatti costitutivi della pretesa infrazione fossero avvenuti in loro presenza, né fornito prova in ordine agli stessi, essendosi semplicemente limitati a trascrivere quanto riportato genericamente dalla disposizione normativa ex art. 141 C.d.S., comma 2/e, ed, ancor prima, da quella, del tutto inappropriata, di cui all'art. 145, commi 1 e 10.

Ma v'è di più!!! I medesimi Agenti verbalizzanti, tali signore Rizzo Silvia e Cusumano Angela, in spregio alla disposizione normativa di cui all'art. 158 C.d.S., che vieta la fermata e la sosta, tra gli altri, 1. ....f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 2. ....d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;...", non hanno applicato al conducente



2014 10740 FROM: G. DI P. CASTELVETRANO SOCIETÀ S.p.A. 10/10/2014

VII

CONDANNARE il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e dei compensi professionali di cui al DM 55/2014.

IN VIA ISTRUTTORIA, chiede ammettersi interrogatorio formale delle Vigilesse, signore Rizzo Silvia e Cusumano Angela, per dire: 1) "Vero è che, in data 9.7.2014, ci siamo recate sui luoghi a seguito di chiamata del signor Tommaso Bertolino, coniuge della signora Catalanotto Rosa?"; 2) "Vero è che non abbiamo assistito alla dinamica dei fatti, poiché siamo intervenute successivamente al sinistro, e che, pertanto, non siamo in grado di riferire su quanto realmente accaduto?".


Salvo ogni altro diritto.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è di €. 50,00, e che l'imposta versata è di €. 43,00.

Offre in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria: 1) verbale di accertamento di violazione n. 99286/S, elevato in data 09.07.2014, notificato il successivo 25.07.2014; 2) verbale n. 99119/S del 9.7.2014; 3) copia dichiarazione testimoniale a firma del signor Bucceri Salvatore.

Castelvetro, 09.10.2014

Avv. Nicolò Scandaliato



VIII


PROCURA ALLE LITI

CATALANOTTO ROSA (c.f. CTLR5067H41C2860), nata a Castelvetro il 01.06.1967, ivi residente nella via Virgilio Titone, n. 1, delega a rappresentarla e difenderla, nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, l'Avv. Nicolò Scandaliato (c.f. SCNNCL69P02C286V - pec: avvnicolasandaliato@pec.buffetti.it), conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compreso il transigere, conciliare, rinunciare agli atti e accettare rinunce, accettare somme e rilasciare quietanza, chiamare un terzo in causa e proporre domanda riconvenzionale.

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante norme per la tutela della privacy, autorizza il nominato Procuratore al trattamento dei propri dati personali sensibili.


Elegge domicilio, ai fini del presente giudizio, in Castelvetro, via Sardegna, 13, presso lo studio del suddetto Procuratore.

Catalanotto Rosa



VERA LA FIRMA

Avv. Nicolò Scandaliato



N. 625/14 R.G.

N. 687/14 CRON.



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
CASTELVETRANO**

**DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA  
DI COMPARIZIONE**

Il Giudice di Pace Coordinatore di Castelvetro Avv. Giovanni de Simone;  
letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;  
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;  
rilevato, inoltre, che è stata chiesta la **sospensione del provvedimento impugnato**;  
Visto l'art. 39 legge n. 120/2010;

**FISSA**

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09/12/2014 ore 09,00 segg.  
per provvedersi in ordine alla chiesta **sospensione**

**ORDINA**

Alle Autorità che hanno emesso il provvedimento impugnato di depositare in  
Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata, copia del rapporto  
con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della  
violazione;

**MANDA**

Alla Cancelleria di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto alle parti di seguito  
indicate:

1. AL RICORRENTE
2. Al Sindaco del Comune di Castelvetro
3. \_\_\_\_\_

Castelvetro, li 15 OTT. 2014

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE  
Avv. Giovanni De Simone

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 OTT. 2014

IL CANCELLIERE